



COMUNE DI FISCAGLIA
(Provincia di Ferrara)

STATUTO

Approvato con Provvedimento del Commissario n. 40/02.04.2014

INDICE

TITOLO 1° - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1° - Autonomia Statutaria

Art. 1 - Autonomia del Comune	pag. 4
Art. 2 – Territorio e sede comunale	pag. 4
Art. 3 – Gonfalone e Stemma	pag. 4

Capo 2° - Rapporti civili ed istituzionali – Principi di partecipazione

Art. 4 – Il cittadino e l’istituzione	pag. 5
Art. 5 – Rapporti istituzionali	pag. 5

Capo 3° - Finalità e compiti

Art. 6 – Funzioni generali	pag. 5
Art. 7 – Programmazione e forme di cooperazione	pag. 6
Art. 8 – Compiti per servizi di competenza statale	pag. 6

Capo 4° - Statuto e Regolamenti

Art. 9 – Statuto	pag. 7
Art. 10 – Regolamenti	pag. 7

TITOLO 2° - ORGANI DI GOVERNO: FUNZIONI E RESPONSABILITA’

Capo 1° - Il Consiglio Comunale

Art. 11 – Organi di governo	pag. 7
Art. 12 – Consiglio Comunale	pag. 7
Art. 13 – Il regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio	pag. 7
Art. 14 – Gruppi consiliari	pag. 8
Art. 15 – Il Presidente del Consiglio Comunale	pag. 8
Art. 16 – Il Vice Presidente del Consiglio	pag. 9
Art. 17 – Revoca del Presidente e del Vice Presidente	pag. 9
Art. 18 – Convocazione ed adempimenti della prima seduta	pag. 9
Art. 19 – Competenze del Consiglio Comunale	pag. 9
Art. 20 – Approvazione delle linee programmatiche dell’azione di governo	pag.10
Art. 21 – Commissioni Consiliari Permanenti	pag.10
Art. 22 – Commissioni Consiliari speciali, temporanee e d’inchiesta	pag.11
Art. 23 – Numero legale e deliberazioni	pag.11
Art. 24 – Doveri e prerogative del Consigliere	pag.11
Art. 25 – Diritti del Consigliere	pag.12

Capo 2° - La Giunta Comunale ed il Sindaco

Art. 26 – La Giunta Comunale – composizione	pag.12
Art. 27 – Competenze della Giunta	pag.13
Art. 28 – Pareri sulle proposte di deliberazione	pag.13
Art. 29 – Funzionamento della Giunta	pag.13
Art. 30 – Il Sindaco – funzioni	pag.13
Art. 31 – Attribuzioni del Sindaco	pag.14
Art. 32 – Il Vice Sindaco	pag.15
Art. 33 – Deleghe ed incarichi	pag.15
Art. 34 – Mozione di sfiducia	pag.15
Art. 35 – Cessazione dalla carica di Sindaco	pag.16
Art. 36 – Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione	pag.16

TITOLO 3° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo 1° - Ordinamento degli uffici

Art. 37 – Organizzazione generale dell’ente	pag.16
Art. 38 – Segretario Comunale	pag.17
Art. 39 – Gestione amministrativa	pag.17

Art. 40 – Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei responsabili di servizio	pag.18
Art. 41 – Le determinazioni ed i decreti	pag.18

Capo 2° - Ordinamento dei servizi

Art. 42 – I servizi pubblici locali	pag.19
Art. 43 – Forme di gestione	pag.19
Art. 44 – Gestione dei servizi in forma associata	pag.19

TITOLO 4° - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo 1° - La partecipazione popolare

Art. 45 – Partecipazione popolare	pag.19
Art. 46 – Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini	pag.20
Art. 47 – Ruolo e diritti delle associazioni	pag.20
Art. 48 – Istanze, petizioni, proposte	pag.20
Art. 49 – Forme di consultazione della popolazione	pag.21
Art. 50 – Referendum comunali	pag.21
Art. 51 – Procedura ed effetti dei referendum	pag.22

TITOLO 5° - L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Capo 1° - Il procedimento amministrativo

Art. 52 – Principi e fini dell'attività amministrativa	pag.22
--	--------

Capo 2° - Pareri, contratti e deliberazioni

Art. 53 – Pareri	pag.23
Art. 54 – La stipulazione dei contratti	pag.23
Art. 55 – Pubblicità ed esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni	pag.23

Capo 3° - Finanza e contabilità

Art. 56 – Autonomia finanziaria	pag.23
Art. 57 – Bilancio e Programmazione Finanziaria	pag.24
Art. 58 – Regolamento di Contabilità	pag.24
Art. 59 – Revisione economia e finanziaria	pag.24

TITOLO 6° - FUNZIONI NORMATIVE. NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo 1° - Funzioni normative. Norme transitorie e finali

Art. 60 – Statuto	pag.24
Art. 61 – Interpretazione	pag.25
Art. 62 – Rinvio	pag.25
Art. 63 – Regolamenti	pag.25
Art. 64 – Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute	pag.25
Art. 65 – Entrata in vigore	pag.26

TITOLO 1° - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1° - AUTONOMIA STATUTARIA

Art. 1 - Autonomia del Comune

1. Il Comune di FISCAGLIA è un Ente autonomo dotato di un proprio Statuto, propri poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione nell'ambito dell'unità della Repubblica Italiana;
 - ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, per consentire alla comunità cittadina di raggiungere alti livelli nella qualità della vita e di partecipare all'ordinata e democratica convivenza dei cittadini nello Stato;
 - ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa che esercita, in armonia con la Costituzione, e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, attraverso le norme del proprio statuto e dei propri regolamenti. Il Comune ha un proprio patrimonio disciplinato in conformità ai principi generali determinati con legge dello Stato.
 - è Ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali;
 - imposta la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
2. Il presente Statuto è fonte normativa della disciplina dell'organizzazione dell'Ente nel rispetto dei principi della Costituzione e nell'ambito dei principi fissati dall'ordinamento giuridico.

Art. 2 - Territorio e sede comunale

1. L'attuale conformazione geografica del comune è il risultato della fusione avvenuta con legge regionale n° 18 del 07.11.2013 dei comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino, già enti territoriali autonomi, di cui vengono riconosciuti la soggettività storica e culturale ed i caratteri dell'originaria identità comunitaria; se ne confermano, tutelano, e garantiscono le tradizioni civili e sociali e se ne rispetta il territorio.
2. Il territorio del Comune ha un'estensione di kmq. 115,72 e confina con i Comuni di Codigoro, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Ostellato e Lagosanto.
3. La sede del Comune è il Palazzo Comunale.
4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo Piazza XXV Aprile n° 8 già comune di Migliaro. Presso gli ex Municipi di Migliarino e Massa Fiscaglia opereranno sportelli polifunzionali per i servizi di prossimità al cittadino. La sede comunale potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale, la giunta e il consiglio possono decidere di tenere le proprie riunioni presso la sede degli ex municipi
6. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi.
7. La modifica della denominazione delle borgate e delle frazioni può essere disposta dal consiglio comunale previa consultazione popolare.

Art. 3 - Gonfalone e Stemma

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di FISCAGLIA" e con lo stemma che sarà successivamente approvato dal consiglio comunale.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia che sarà autorizzata dai competenti enti.
3. L'uso e la riproduzione non autorizzata di tali simboli sono vietati.

CAPO 2° - RAPPORTI CIVICI ED ISTITUZIONALI - PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE

Art. 4 - Il cittadino e l'istituzione

1. Il Comune riconosce nel diritto e nella responsabilità dei cittadini a partecipare alle funzioni e alle scelte amministrative, la condizione essenziale di legittimazione della propria azione.
2. Il Comune garantisce, tutela e regola il diritto del cittadino a partecipare in modo diretto e propositivo ai procedimenti amministrativi; assicura la più ampia informazione dei cittadini sulla organizzazione e gestione dei propri organi, uffici e servizi pubblici di competenza comunale, sui propri programmi, atti ed iniziative.
3. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà.
4. I cittadini, con la loro capacità di associarsi in partiti per concorrere e determinare in forma democratica le scelte cittadine e con il loro diritto - dovere di voto e di partecipazione, sono depositari del compito primario di governo del Comune, che assegnano a proprie rappresentanze. È dovere dei cittadini contribuire agli interessi generali della comunità locale, anche con la vigilanza e la proposta, in relazione all'ordinato svolgimento della vita amministrativa.
5. È dovere dei cittadini rispettare leggi, norme e regolamenti, i diritti di ogni altro cittadino, l'ambiente ed i beni culturali e naturali; concorrere in forma diretta alla spesa per la gestione del Comune con il pagamento di imposte, tasse e tariffe che il Comune definisce in base alla legge ed alla potestà impositiva autonoma ad esso attribuita.

Art. 5 - Rapporti istituzionali

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di leale collaborazione con la Provincia, la Regione e lo Stato, è soggetto di delega e di decentramento, informa la propria attività ai criteri di semplicità, della trasparenza e dell'efficacia per rendere più proficue le collaborazioni istituzionali.

CAPO 3° - FINALITÀ E COMPITI

Art. 6 - Funzioni generali

1. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo ed il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
2. Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini singoli ed associati alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
 - b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
 - c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio e sostegno delle iniziative connesse;
 - d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

- e) sostegno alla realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- g) rispetto e tutela delle libertà etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
- j) promozione di rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali anche di altre nazioni che si possono esprimere anche attraverso forme di gemellaggio.

3. Il Comune infine:

- concorre a garantire la tutela al diritto alla salute e dei diritti degli ammalati attraverso idonei strumenti che lo rendono effettivo sul territorio e nei luoghi di lavoro;
- garantisce il diritto dei disabili alla fruizione delle strutture urbane e territoriali;
- garantisce i diritti di anziani e minori a concorrere all'attuazione delle iniziative mirate a salvaguardare la qualità della vita;
- attua tutte le misure necessarie per migliorare la qualità del tessuto urbano;
- ripudia la guerra e promuove i valori della pace e della solidarietà tra i popoli come sancito dalla Costituzione;
- allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi; le modalità di elezione e funzionamento saranno stabiliti con apposito regolamento.

Art. 7 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune promuove con i Comuni dell'area territorialmente contigua le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo coordinato funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovracomunale, regolando mediante la stipula di convenzioni i rapporti conseguenti.
3. La gestione associata dei servizi convenzionati deve conseguire livelli più elevati di efficienza e di efficacia, il potenziamento ed ampliamento della produzione ed erogazione di utilità sociali fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi richiesto.

Art. 8 - Compiti per servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare; svolge ulteriori funzioni per servizi di competenza statale affidate dalla legge, secondo quanto previsto dalla legge stessa.
2. Le funzioni del comma 1 del presente articolo fanno capo al Sindaco quale Ufficiale del Governo.

CAPO 4° - STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 9 - Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti adottati dagli organi di governo e da quelli di gestione.

Art. 10 - Regolamenti

1. Il Comune esercita la potestà regolamentare, nel rispetto dello statuto, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle proprie funzioni.

TITOLO 2° - ORGANI DI GOVERNO: FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

CAPO 1° - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 - Organi di Governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. L'elezione, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi di cui al comma precedente sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti.

Art. 12 - Consiglio comunale

1. L'elezione del Consiglio e la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinate dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Le dimissioni, la surrogazione, la sospensione, la supplenza dei Consiglieri è disciplinata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
5. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte, all'esterno degli edifici ove si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea per il tempo in cui il Consiglio esercita le sue funzioni ed attività.

Le riunioni del consiglio comunale si terranno preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

Art. 13 - Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il funzionamento del Consiglio opera nel quadro dei seguenti principi: della regolarità della convocazione e della riunione, del rispetto dei diritti dei Consiglieri, in particolare dei diritti relativi alla presentazione ed alla discussione delle proposte, delle interrogazioni, delle mozioni e di ogni altra istanza, del diritto d'informazione dei cittadini e dei consiglieri, della pubblicità delle sedute, tranne nelle ipotesi espressamente stabilite dal regolamento del consiglio in cui si preveda lo svolgimento della seduta senza la presenza del pubblico per motivi di ordine pubblico o connessi alla riservatezza delle persone.

3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, in particolare, le modalità di convocazione delle sedute del Consiglio e Commissioni Consiliari e le modalità di presentazione e discussione delle proposte.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale deve predisporre specifiche norme a tutela e garanzia dei diritti e delle prerogative dei Consiglieri e dei gruppi della minoranza consiliare, idonee ad assicurare l'esercizio dei poteri loro spettanti di sindacato ispettivo e preordinate a rendere effettiva la presenza, attraverso l'individuazione di specifiche modalità, delle minoranze negli organi di nomina comunale, ove tale presenza sia prevista espressamente in una idonea fonte regolamentare.

Art. 14 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri, si costituiscono in Gruppi Consiliari. La costituzione, il funzionamento e l'organizzazione dei Gruppi sono disciplinati dal regolamento.
2. Ogni gruppo, regolarmente costituito, elegge il proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio ed al segretario. Qualora la comunicazione non avvenga si ritiene destinatario di ogni riferimento formale il Consigliere che in ogni lista abbia riportato il maggior numero di voti.
3. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultano composti da almeno due membri.
4. il consiglio comunale può istituire la conferenza dei capigruppo il cui funzionamento è stabilito dal Regolamento del Consiglio.

Art 15 - Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio dopo la convalida degli eletti e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, procede all'elezione di un Presidente i cui poteri e funzioni sono disciplinati dal regolamento.
2. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, tra i consiglieri a maggioranza assoluta dei componenti, nella prima seduta. Qualora nessun candidato, nella prima votazione, consegua il predetto quorum si procede ad una seconda votazione e, mancando anche in questa la maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda votazione. A parità di consensi sono ammessi al ballottaggio il consigliere o i consiglieri più anziani di età. A seguito del ballottaggio risulta eletto il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti. A parità di consensi è proclamato eletto il più anziano di età.
3. Il Presidente rappresenta il Consiglio. Al Presidente sono attribuiti i poteri di convocazione e di direzione dei lavori, assicurando l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni; il Presidente predispone l'ordine del giorno e fissa la data delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco. L'ordine di trattazione degli argomenti segue l'ordine del giorno, che è modificabile secondo le modalità previste dal regolamento.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni e nei modi previsti dal regolamento, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri od il Sindaco, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
5. Il Presidente altresì riunisce il Consiglio in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, secondo quanto stabilito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e in sessione straordinaria o d'urgenza ogni qualvolta risulti necessario.
6. Il Presidente assicura ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art. 16 - Il Vice Presidente del Consiglio

1. Nella stessa seduta e con le stesse modalità di cui al comma 2° del precedente articolo il Consiglio procede all'elezione di un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.
2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dovrà prevedere che se il Presidente del Consiglio è scelto tra i Consiglieri di maggioranza, il Vice Presidente deve essere scelto tra i Consiglieri di minoranza e viceversa.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco o dal Vice Sindaco.

Art. 17 - Revoca del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dal Consiglio con atto motivato in caso di non corretto esercizio da parte degli stessi delle proprie funzioni istituzionali, con particolare riferimento alle ipotesi di mancato adempimento dei loro doveri di garanti dell'autonomia e dei diritti dei consiglieri e dei gruppi consiliari.
2. Il regolamento disciplina l'istituto della revoca.

Art. 18 - Convocazione ed adempimenti della prima seduta

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio.
3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto l'assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e all'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio entrano immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni.
5. La seduta prosegue poi con il giuramento del Sindaco e la comunicazione da parte dello stesso della composizione della Giunta, la costituzione e nomina della Commissione Elettorale Comunale e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.
6. È Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale (somma di voti addizionando i voti di lista ai voti di preferenza con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri). A parità di cifra individuale per Consigliere Anziano si intende il più anziano di età.

Art. 19 - Competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'Ente e delle aziende speciali, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3 del T.U. 267/2000;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzioni, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
- k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- l) nomina delle Commissioni Consiliari;
- m) partecipa, nei modi disciplinati dallo statuto, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;
- n) convalida e surroga dei consiglieri;
- o) dichiarazione di sopravvenuta ineleggibilità o di incompatibilità dei consiglieri;
- p) approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco e della Giunta, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio;
- q) definizione degli indirizzi sugli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- r) determinazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza da corrispondersi ai Consiglieri Comunali;
- s) approvazione dei verbali delle sedute in conformità alle modalità stabilite nel regolamento;
- t) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

Art. 20 - Approvazione delle linee programmatiche dell'azione di governo

1. Il Consiglio Comunale, entro 90 giorni (termine discrezionale) dall'insediamento approva il documento contenente le linee programmatiche dell'azione di governo dell'Amministrazione Comunale.
2. Tale documento elaborato dal Sindaco, in collaborazione con gli Assessori definisce gli obiettivi ed i progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Tale documento deve essere approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con votazione palese.

Art. 21 - Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire, al suo interno, Commissioni permanenti con criteri proporzionali ed in forme atte a garantire la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari e della rappresentanza di genere.
2. Il numero, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni Permanenti nonché il criterio di proporzionalità ai sensi del comma 1° del presente articolo sono stabiliti e disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

3. Le Commissioni Consiliari Permanenti nelle materie di propria competenza svolgono, nei confronti del Consiglio, attività referenti, istruttorie, redigenti, e di iniziative su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio.
4. Le Commissioni previste da norme di legge sono regolate dalle norme istitutive.
5. Alle opposizioni spetta la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia ove il Consiglio Comunale stabilisca di istituirle.
6. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dalla Commissione con atto motivato in caso di non corretto esercizio da parte degli stessi delle proprie funzioni istituzionali, con particolare riferimento alle ipotesi di mancato adempimento dei loro doveri di garanti dell'autonomia e dei diritti dei consiglieri e dei gruppi consiliari.
7. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dovrà prevedere che se il Presidente è scelto tra i consiglieri di maggioranza, il Vice Presidente deve essere scelto tra i Consiglieri di minoranza e viceversa.
8. Il Sindaco e gli assessori non possono far parte delle commissioni.

Art. 22 - Commissioni Consiliari speciali, temporanee e d'inchiesta

1. Il Consiglio può istituire, Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e d'inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento.
2. Il Consiglio Comunale nomina i componenti delle Commissioni di cui al comma 1 del presente articolo assicurando almeno un terzo dei componenti ai gruppi consiliari di minoranza.
3. I lavori delle Commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato e si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio, entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente della Commissione.
4. I Commissari dissenzienti hanno facoltà di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della Commissione.
5. La relazione della Commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.
6. E' fatto obbligo a tutti i responsabili degli Uffici del Comune, nonché di aziende speciali e di istituzioni dipendenti o sottoposte a vigilanza, di fornire alle Commissioni di inchiesta i dati, i documenti e le informazioni richiesti.

Art. 23 - Numero legale e Deliberazioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Il Consiglio Comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ad eccezione dei casi per cui le leggi ed il presente Statuto richiedano maggioranze qualificate. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 24 - Doveri e prerogative del Consigliere

1. E' dovere civico dei Consiglieri Comunali intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte in quanto Consiglieri.
2. I Consiglieri Comunali che non partecipano senza giustificati motivi per cinque sedute consecutive ai lavori del Consiglio sono dallo stesso dichiarati decaduti dalla carica a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, fermo rimanendo il diritto degli stessi di far valere le eventuali cause giustificative nei termini e con le modalità contenute nel regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Ogni Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità cittadina ed esercita le funzioni senza vincoli di mandato.
4. I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni, tranne che per le responsabilità previste dalle leggi.

Art. 25 - Diritti del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato e di esaminare gli atti amministrativi attinenti agli affari comunali, secondo le procedure del regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge ed alla riservatezza per gli aspetti riguardanti i singoli cittadini.
3. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente.
4. Alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri deve essere data risposta da parte del Sindaco e dagli Assessori delegati entro il termine massimo di trenta giorni; il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione di tali atti di sindacato ispettivo e delle relative risposte.
5. Un quinto dei consiglieri può altresì richiedere ed ottenere la convocazione della seduta del Consiglio nonché l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste.
6. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio.

CAPO 2° - LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO

Art. 26 - La Giunta Comunale - composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori pari a quello fissato dalla legge in relazione alla classe demografica del Comune. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, due dei quali possono essere "esterni" in possesso di particolare competenze ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale, nel rispetto della rappresentanza di genere. La presenza di Assessori esterni non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta.
2. Ad uno degli assessori è attribuito la carica di vicesindaco.
3. I requisiti di candidabilità, eleggibilità ed incompatibilità degli assessori "esterni" saranno accertati mediante autocertificazione al momento dell'accettazione della nomina.
4. Il Sindaco, nella prima seduta successiva alle elezioni dà comunicazione al Consiglio della composizione della Giunta.
5. Il Sindaco può revocare dall'incarico nel corso del mandato amministrativo uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco. La revoca deve essere motivata ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.
6. Le dimissioni di uno o più Assessori non comportano la decadenza della Giunta. Le dimissioni dalla carica di assessore vanno presentate, in forma scritta, al Sindaco, che ne cura l'immediata assunzione al protocollo generale; sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
7. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio e possono intervenire nella discussione, non hanno diritto di voto in sede di consiglio.

Art. 27 - Competenze della Giunta

1. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario e dei responsabili dei servizi.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso e dei responsabili di servizio.
3. Vengono attribuite alla competenza della Giunta:
 - a) l'autorizzazione a promuovere o resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio e le relative nomine legali;
 - b) l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - c) la concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, nel rispetto dello specifico regolamento comunale e ad eccezione delle prestazioni dovute per legge a scopo assistenziale, le quali sono erogate dagli uffici amministrativi comunali;
 - d) l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata.
4. E' altresì di competenza della Giunta l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. La Giunta può adottare in via d'urgenza deliberazioni di variazioni al Bilancio, con l'obbligo di sottoporle a ratifica del Consiglio entro 60 giorni, a pena della loro decadenza.

Art. 28 - Pareri sulle proposte di deliberazioni

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere del responsabile del servizio interessato; qualora la proposta comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata dovrà essere espresso un parere anche dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

Art. 29 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori nonché stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. La Giunta esercita in modo collegiale le proprie funzioni.
3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti, con votazione palese tranne nei casi espressamente previsti dalla legge.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. I verbali delle sedute di Giunta, redatti a cura dal Segretario, contenenti le delibere e/o gli atti di indirizzo, sono pubblicati sul sito <http://www.comune.fiscaglia.fe.it>, nella sezione Albo on-line.
6. Le riunioni della Giunta si terranno preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

Art. 30 - Il Sindaco – funzioni

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco è l'organo che rappresenta il Comune, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale ed ai responsabili di servizio in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento, nella seduta di insediamento, innanzi al Consiglio Comunale, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire nell'interesse di tutti i cittadini".
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.
7. Il Sindaco provvede a nominare i componenti della Giunta e revocarli, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
8. Il Sindaco può attribuire e revocare ai componenti la Giunta le deleghe, nonché specifici incarichi referenti ed istruttori definendo anche opportune forme di coordinamento.

Art 31 - Attribuzioni del Sindaco

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori, è l'organo responsabile dell'amministrazione, compie gli atti che la legge, il presente statuto ed i regolamenti gli attribuiscono ed, in particolare:
 - a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum;
 - d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
 - e) nomina gli assessori comunali tra i quali il Vicesindaco;
 - f) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito Albo;
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;
 - h) conferisce deleghe agli assessori in particolari settori;
 - i) conferisce incarichi specifici ai consiglieri comunali;
 - j) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali;
 - k) provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni, entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative;
 - l) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile;
 - m) ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e la esercita con le forme e le modalità previste dalla legge;
 - n) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi natura non gestionale e comportanti l'esercizio di discrezionalità amministrativa.
2. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono la forma di decreti.
3. Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti,

documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, tramite i rappresentanti legali delle stesse.

4. Compie gli atti conservativi del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
5. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 32 - Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 33 - Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. La delega, che deve avere obbligatoriamente forma scritta, può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
4. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco – anche dopo aver rilasciato delega – può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
5. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio Comunale.
6. Il Sindaco può attribuire ai consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione; tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
7. Il Consigliere incaricato ha diritto di ricevere, nell'espletamento del proprio mandato, la necessaria collaborazione dalla struttura comunale.
8. Il Consigliere incaricato è invitato alle riunioni della Giunta nelle quali si discutono temi attinenti all'incarico ricevuto. Egli partecipa alla discussione senza diritto di voto.

Art. 34 - Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale su proposte del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in seguito ad una mozione di sfiducia approvata mediante voto per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di cui al comma precedente deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata con le modalità di cui ai commi precedenti, il segretario comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 35 - Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Segretario comunale ed al Presidente del Consiglio, il quale ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi dieci giorni.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
6. Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario.

Art. 36 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. I componenti degli organi di cui al presente titolo debbono astenersi, pena la nullità dell'atto, dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratti di interesse dei loro parenti o affini, sino al quarto grado civile, o del coniuge o quando vengano conferiti incarichi ai medesimi.
2. Il divieto di cui al comma precedente comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di dette pratiche amministrative.
3. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
5. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
6. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

TITOLO 3° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO 1° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 37 - Organizzazione generale dell'Ente

1. L'organizzazione generale dell'Ente e quella degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, la procedura di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più specifici regolamenti in ossequio alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale nella compiuta osservanza tra compiti di indirizzo e di controllo, riservati

agli organi di governo del Comune, e compiti di gestione tecnica, amministrativa e contabile riservati ai dirigenti.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è ispirata ai seguenti criteri:
 - di funzionalità ed economicità di gestione;
 - di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
 - armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico con le esigenze dei cittadini;
 - valorizzazione e responsabilizzazione del personale;
 - flessibilità nell'attribuzione delle competenze agli uffici e nella gestione delle risorse umane.
4. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici ed, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi politici.
5. L'organizzazione del Comune si articola in uffici che sono aggregati, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, cioè le aree, come disposto nell'apposito regolamento.
6. Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, tra l'altro, le modalità di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi nonché, nel rispetto del presente Statuto, gli incarichi di alta specializzazione, gli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne.

Art. 38 - Segretario Comunale

1. Il Comune ha il Segretario comunale, che nel rispetto dei compiti espressamente assegnategli dalla legge, svolge funzioni di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipula di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
5. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta curandone la verbalizzazione e provvedendo ad assicurare l'esecuzione delle rispettive deliberazioni.
6. Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
7. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario in conformità al regolamento con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

Art. 39 - Gestione amministrativa

1. Ai responsabili di servizio sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.

Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i responsabili di servizio in particolare:

- a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i

- provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
- b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
 - c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
 - d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
 - e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Risorse ed obiettivi e dagli altri atti di programmazione approvati;
 - f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.
2. Sono di competenza dei responsabili di servizio gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
 3. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i responsabili di servizio nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

Art. 40 - Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei responsabili di servizio

1. Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai responsabili di servizio nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
 - a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
 - b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai funzionari dell'Ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 41 - Le determinazioni ed i decreti

1. Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello statuto o dei regolamenti, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".
3. Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.
4. Tutti gli atti del Sindaco e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

CAPO 2° - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 42 - I servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici, aventi per oggetto la produzione di beni e di attività sociali, al fine della promozione dello sviluppo economico e civile della comunità cittadina.
2. Il Comune individua le forme di gestione dei servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità, nonché di quelli ad esso riservati in via esclusiva dalle leggi; opera perché l'attività sia organizzata secondo principi di produttività ed economicità; assume le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo, secondo le attribuzioni del presente statuto.

Art 43 - Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e la gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

Art. 44 - Gestione dei servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali ottimali, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata le funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
6. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

TITOLO 4° LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 1° - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 45 - Partecipazione popolare

1. Viene garantita e promossa la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune, per garantire la corretta gestione, l'imparzialità, la concorrenza.

Art. 46 - Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. I cittadini singoli o associati hanno diritto di accesso e d'informazione rispetto alla realizzazione dell'azione amministrativa, in forme che consentano il pieno esplicarsi della loro capacità propositiva e la tutela di ogni loro diritto.
2. L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.
3. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
4. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o in casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

Art. 47 - Ruolo e diritti delle associazioni

1. L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove l'attività di interesse pubblico delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio, in particolare:
 - a) le associazioni e gli enti caritativi, assistenziali ed educativi a carattere volontario, di natura laica e religiosa, cui può venire affidata la gestione di funzioni comunali in sintonia con le loro finalità;
 - b) le associazioni sportive, ricreative e culturali, cui può, di preferenza, essere affidata la gestione di impianti sportivi e servizi o la realizzazione di progetti ed iniziative di interesse comunale;
 - c) i consorzi agricoli o altre associazioni volte alla tutela o al miglioramento del patrimonio agricolo o zootecnico;
 - d) le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile,
 - e) le parrocchie e le altre comunità religiose locali, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e di elementi di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose;
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti soggetti alla vita amministrativa del Comune, attraverso apporti consultivi agli organi comunali, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
3. L'Amministrazione comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari o altri vantaggi economici a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1, in base ad appositi regolamenti. A detti organismi è data la possibilità di utilizzare le strutture ed i servizi del comune, a titolo di contributo promozionale non finanziario, in relazione a specifiche attività e compatibilmente alle disponibilità del momento.

Art. 48 - Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini, le associazioni possono presentare al Comune per la tutela di interessi generali, nei modi e termini previsti dal regolamento degli istituti di partecipazione, istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi. Per istanza si intende l'indicazione dell'opportunità di iniziare un procedimento. Per petizione si intende la manifestazione di opinioni, inviti, richieste, denunce. Per proposta si intende la prospettazione di indirizzi, interpretazioni e soluzioni in relazione all'attività amministrativa.
In considerazione del loro effettivo contenuto il Sindaco, la Giunta o i responsabili di servizio, secondo le rispettive competenze, entro trenta giorni sono tenuti a dare risposte alle istanze, petizioni e proposte, o a dichiararle irrilevanti, nonché, se relative a materie del Consiglio Comunale, a darne lettura pubblica nella fase riservata alle interrogazioni dei Consiglieri o ad iscriverle all'o.d.g. del Consiglio, previa istruttoria e parere positivo della Conferenza dei Capigruppo, se istituita.

2. E' istituito presso la Segreteria un registro delle istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle associazioni, secondo le modalità del regolamento, per conoscenza dei Consiglieri Comunali e, in quanto pubblico, aperto al diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

Art. 49 - Forme di consultazione della popolazione

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini.
2. La consultazione dei cittadini, in rapporto alla materia, può essere attivata in forme differenziate ed articolate, può essere rivolta solo ad una parte del corpo elettorale, può essere diretta ai cittadini in base agli ambiti di residenza, all'utenza dei servizi. In ogni caso i soggetti da invitare alla consultazione sono individuati con criteri di imparzialità e di oggettività.
3. La consultazione è volta a conoscere la volontà dei cittadini, deve garantire la libertà di espressione dei partecipanti e concludersi con la verifica quantitativa delle risposte dei cittadini sulla base di quesiti posti in modo chiaro ed intelligibile. Essa può essere promossa secondo le competenze, dal Consiglio Comunale e dalla Giunta; può avvenire in sede di assemblee, tramite sondaggi d'opinione o attraverso altre forme liberamente individuate. La volontà espressa nelle consultazioni deve essere formalmente comunicata all'organo che deve assumere la decisione amministrativa perché sia adeguatamente considerata e resa nota alla cittadinanza, unitamente alle modalità della consultazione effettuata.
4. Il Comune riconosce nella consultazione con la popolazione uno strumento essenziale per rendere la propria attività amministrativa adeguatamente interprete delle legittime esigenze dei cittadini.

Art. 50 - Referendum Comunali

1. Nelle materie di esclusiva competenza locale possono essere indetti referendum consultivi e propositivi, allo scopo di acquisire il parere della popolazione, su aspetti concernenti l'attività amministrativa dell'Ente locale, e referendum abrogativi per l'abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti già adottati dagli organi di governo del Comune.
2. I referendum sono indetti dal Sindaco a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, adottata a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di non meno di un terzo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
3. Non possono essere sottoposti a referendum i provvedimenti amministrativi riguardanti le seguenti materie:
 - a) tributi locali e tariffe,
 - b) espropriazioni per pubblica utilità,
 - c) designazioni e nomine,
 - d) provvedimenti inerenti il personale comunale,
 - e) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti,
 - f) il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
 - g) il regolamento del Consiglio Comunale e dei Consigli di Circoscrizione,
 - h) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze,
 - i) gli atti di mera esecuzione di norme statali e regionali,
 - j) le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni,
 - k) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi fatti già oggetto di partecipazione pubblica e di approvazione formale.
4. Il referendum abrogativo può riguardare esclusivamente disposizioni normative o provvedimenti del Comune che abbiano contenuto generale ed è escluso qualora gli stessi:
 - a) incidano su situazioni concrete, relative a soggetti determinati, aventi natura patrimoniale o che riguardino servizi alla persona;

- b) non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri Enti;
 - c) riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione.
5. I referendum comunali non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 51 - Procedura ed effetti dei referendum

1. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto di voto. Si intende approvata la proposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
2. Il risultato della consultazione referendaria consultiva o propositiva non è vincolante per l'Amministrazione Comunale. L'organo comunale competente si esprime sul pronunciamento referendario, con proprio atto motivato da adottare entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione.
3. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 180° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data l'organo comunale competente è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati.

TITOLO 5° - L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I° - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 52 - Principi e fini dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue il fine statutario dell'interesse generale della comunità cittadina ed i fini determinati dalle leggi dello Stato e della Regione, dando attuazione ai principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati, secondo le modalità e le procedure dei regolamenti comunali che disciplinano la materia in coerenza ai criteri, di cui al presente Capo.
2. Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del migliore risultato in termini di economicità ed efficacia, il Comune si avvale dello strumento e del procedimento più idoneo, tra quelli ammessi nell'ordinamento o che non siano espressamente vietati dalle leggi e dallo statuto.
3. Salvo i casi, espressamente previsti dalla legge o da normative generali, di silenzio-assenso o di attività che non prevede atto di assenso comunque denominato, ogni procedimento avviato dal Comune si conclude con l'adozione di un provvedimento finale, adeguatamente motivato, emanato dall'organo competente entro il termine previsto dal regolamento.
4. La motivazione dei provvedimenti amministrativi ad eccezione degli atti normativi e per quelli a contenuto generale che per propria natura devono corrispondere all'interesse generale, è obbligatoria e deve contenere le ragioni giuridiche e di fatto che hanno determinato la decisione.
5. Nei provvedimenti da notificare sono indicati il responsabile dell'atto, il termine entro il quale il procedimento si deve concludere e l'autorità cui è possibile ricorrere.

CAPO 2° - PARERI, CONTRATTI E DELIBERAZIONI

Art. 53 - Pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica e ove comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. I soggetti che esprimono i pareri di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
3. I provvedimenti, sia di organi collegiali che individuali, comportanti impegni di spesa non possono essere adottati senza attestazioni della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dei servizi finanziari. Senza tale attestazione l'atto è nullo.
4. I pareri obbligatori di organi consultivi vengono acquisiti nei tempi e con le modalità di legge e negli stessi termini si procede dinanzi a inerzie amministrative.

Art. 54 - La stipulazione dei contratti

1. Il Comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento, in coerenza con le norme legislative di principio e del disposto dei seguenti commi 2 e 3.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
3. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, appalti di opere, devono essere di regola preceduti da pubblici incanti.

Art. 55 - Pubblicità ed esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni

1. Le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni e gli atti degli organi individuali sono pubblicate all'albo informatico per quindici giorni consecutivi, salvo diverse e specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni diventano esecutive nei termini di legge.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo deliberante.
4. Le determinazioni e gli atti degli organi individuali così come le ordinanze sono immediatamente esecutive.

CAPO 3° - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 56 - Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione delle tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
3. L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione

delle prestazioni dei responsabili dei servizi, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente, così come previsto dalla vigente normativa .

4. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
5. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi regolamenti.

Art. 57 - Bilancio e Programmazione Finanziaria

1. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. Il bilancio è corredato da un bilancio pluriennale di durata triennale.
3. Il bilancio è corredato altresì della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in materia distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
4. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, la Giunta approva il piano risorse ed obiettivi, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto finanziario, ed il conto del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento comunale di contabilità.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 58 - Regolamento di Contabilità

1. Con il regolamento di contabilità ciascun Ente locale applica i principi contabili stabiliti dal T.U. 267/2000, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile.

Art. 59 - Revisione economica e finanziaria

1. La revisione economico finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.

TITOLO 6° - FUNZIONI NORMATIVE. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 - Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo statuto ed ogni norma integrativa o modificativa dello stesso sono deliberati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni.
3. Il medesimo procedimento si applica alle modifiche statutarie che possono essere precedute da idonee forme di consultazione.

4. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
5. Lo statuto è a disposizione dei cittadini presso la Sede Comunale ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune.

Art. 61 - Interpretazione

1. Lo Statuto Comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
2. Spetta al Consiglio Comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.

Art. 62 - Rinvio

1. Lo Statuto Comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2. Le disposizioni contenute nel presente Statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
3. Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile, alle disposizioni di legge in materia di ordinamento enti locali, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nell'apposita normativa di riferimento e alle leggi regionali in materia.

Art. 63 - Regolamenti

1. Il Comune può emanare regolamenti nelle materie di propria competenza nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi e dalle disposizioni statutarie.
2. I regolamenti, le cui disposizioni possono incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
3. I regolamenti non possono disciplinare materie coperte da riserva di legge né derogare al principio della irretroattività.
4. Tranne diverse previsioni di legge, i regolamenti sono deliberati dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. E' invece richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune per l'approvazione del regolamento del Consiglio Comunale e per quello di contabilità.
5. Le nuove norme statutarie, ove contengano tutti gli elementi idonei ad assicurare immediata attuazione, entrano subito in vigore. In caso contrario l'entrata in vigore delle norme è differita al momento successivo all'approvazione del nuovo regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, attraverso le quali verranno introdotte le specifiche norme di attuazione necessarie.
6. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con esso compatibili.

Art. 64 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. La legislazione, in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa; l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili; il comune adegua lo statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 65 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, pubblicato nell'albo pretorio on line dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo pretorio on line del Comune.
3. Il presente statuto è inserito nel sito del Comune all'indirizzo www.comune.fiscaglia.fe.it nella sezione "Amministrazione trasparente".